



**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE IMU E TASI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
CAPITOLATO TECNICO**

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali relative alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Mediante la suddetta concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione coattiva delle entrate sopra indicate, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento, ivi compresa l'attività di supporto ed istruttoria del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio.

L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti e dal presente capitolato al momento dell'avvio delle attività.

Mediante la concessione viene altresì trasferito al concessionario il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse.

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata fino al 31/12/2024.

ART.3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

I valori della concessione e dei crediti da riscuotere, stante l'atipicità degli stessi, non possono essere esattamente e pertanto sono stimati, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito *Codice dei contratti*) come segue.

Il valore complessivo della concessione viene pertanto stimato in Euro 120.011,88 (centoventimilaundici/88) oltre IVA, comprensivi del rimborso delle spese di notificazione e di quelle relative alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000, nonché delle spese forfettarie. Dette spese saranno rimborsate al concessionario secondo le modalità previste al successivo art.9 e saranno poste a carico dei soggetti ivi indicati.

Il valore complessivo della concessione è stato stimato sulla base dei seguenti dati:

- Liste di carico affidate ai precedenti concessionari per gli anni di imposta dal 2014 al 2018
- Per le sole sanzioni al Codice della Strada, dati relativi a Comuni con numero di abitanti simile al Comune di Centallo, che abbiano attivato postazioni fisse di controllo della velocità e che effettuino una quantità di accertamenti annuale simile al Comune di Centallo
- Per la sola attività di riscossione coattiva, estratto dei crediti esigibili per gli anni di imposta oggetto di concessione, pari ad Euro 640.495,0, per un totale di 1.406 posizioni
- Stima di riscossione globale ipotizzata nella misura del 60%
- Stima di riscossione a seguito delle verifiche ipotizzata nella misura dell'80% del totale riscosso
- Stima di riscossione a seguito di riscossione coattiva post-verifiche ipotizzata nella misura del 20% del totale riscosso
- Stima delle spese di cui al precedente periodo, pari a circa Euro 30.000,00

Gli importi posti a base d'asta, da ribassare, sono costituiti dall'aggio sull'importo effettivamente riscosso (al netto delle spese di notifica e di procedura) e dal costo fisso a pratica, così quantificati (oltre IVA):

- Aggio su riscossione coattiva: 12%
- Aggio su attività di verifica: 22%
- Aggio su riscossione coattiva a seguito di attività di verifica: 6%
- Costo fisso a pratica per attività di riscossione coattiva: Euro 10,00
- Costo fisso a pratica per attività di accertamento: Euro 3,50

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, la presente concessione non è soggetta alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto tutte le attività saranno svolte al di fuori delle sedi della stazione appaltante. Ne consegue che non sono quantificati oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza.

L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal piano economico-finanziario allegato all'offerta.

ART.4 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.2 c.1 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120 (di seguito *D.L. semplificazioni*), utilizzando lo strumento della trattativa diretta messo a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito *MePA*).

ART.5 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all'art.1, dovrà essere effettuata mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639, per gli atti emessi prima del 01/01/2020. Per gli atti emessi a partire dal 01/01/2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di all'art.1 cc.792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n.160, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804, le disposizioni di cui ai commi dal 794 al 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 14 aprile 1910, n.639 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

Ogni settore interessato della stazione appaltante invierà periodicamente al concessionario l'elenco dei debitori, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi dell'avviso di accertamento e/o accertamento esecutivo, importo del credito, eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare, completi delle seguenti indicazioni:

- In caso di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale
- In caso di persona giuridica: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA

Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico, il concessionario dovrà inviare al debitore l'informativa prevista all'art.1 c.792 lett.c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 o, per gli atti emessi prima del 01/01/2020, notificare allo stesso l'ingiunzione fiscale.

I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva saranno incassati su un conto corrente intestato alla stazione appaltante e dedicato alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento. Al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori.

I versamenti dovranno poter essere effettuati attraverso il nodo dei pagamenti *PagoPA*. Il sistema di pagamento utilizzato da concessionario dovrà essere integrato con i sistemi e gli applicativi software in uso presso la stazione appaltante, secondo le modalità descritte all'art.13. Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per la

stazione appaltante.

La stazione appaltante potrà richiedere l'attivazione di ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle già previste, in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.1 c.790 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il concessionario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro il giorno 10 di ogni mese, la rendicontazione e la fatturazione delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e confluite sul conto corrente dedicato.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte della stazione appaltante, provvederà ad accreditare a favore del concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dal conto corrente dedicato.

Nei casi in cui debba essere notificata l'ingiunzione, la stessa dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia, ed in particolare esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del debitore ed i mezzi di tutela a disposizione, con l'indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente lo stesso.

Decorsi i termini per il pagamento degli importi dovuti senza che lo stesso sia stato effettuato, ed in mancanza di sospensione, il concessionario dovrà attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle norme ordinarie e speciali, e svolgere ogni attività idonea al recupero del credito, mediante le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore (art.86 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602), di pignoramento presso terzi (art.72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.602), di pignoramento di fitti e pigioni (art.72 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602) e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare (artt.62, 76 e 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602). Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'art.1 c.792 lett.f) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 il concessionario si avvarrà, per la riscossione coattiva, delle norme di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, con l'esclusione di quanto previsto dall'art.48-bis.

Qualora richiesto dal debitore, ed in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione, ovvero alla sospensione, delle somme dovute previa comunicazione al Responsabile del settore competente e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà trasmettere al Responsabile del servizio finanziario una relazione trimestrale dettagliata del servizio svolto, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti ed i dati sullo stato della riscossione, con evidenza delle partite inesigibili e la relativa motivazione.

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

I servizi richiesti sono:

- Effettuazione degli eventuali adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (questionari e convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, verifica dichiarazioni IMU e atti di successione, ecc.)
- Incroci dei dati contributivi dichiarati dai contribuenti con i dati del catasto urbano e del catasto metrico dell'Agenzia del Territorio
- Incroci tra i dati contributivi
- Calcolo accertamenti, emissione e notifica degli atti
- Acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti
- Definizione dei procedimenti attivati dai contribuenti su istanza e predisposizione dei provvedimenti consequenziali con riferimento alla produzione degli atti di accertamento emessi e notificati
- Allineamento delle posizioni contributive oggetto delle istanze coerentemente con i relativi esiti e i provvedimenti consequenziali
- Acquisizione, informatizzazione, rendicontazione dei pagamenti volontari derivanti dalla notifica degli atti di

accertamento

- Gestione dello sportello di supporto ai contribuenti con acquisizione, lavorazione di tutte le tipologie di pratiche dei contribuenti
- Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc.
- Elaborazione dell'elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto

I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva saranno incassati su un conto corrente intestato alla stazione appaltante e dedicato alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento. Al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori.

I versamenti dovranno poter essere effettuati attraverso il nodo dei pagamenti *PagoPA*. Il sistema di pagamento utilizzato da concessionario dovrà essere integrato con i sistemi e gli applicativi software in uso presso la stazione appaltante, secondo le modalità descritte all'art.13. Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

La stazione appaltante potrà richiedere l'attivazione di ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle già previste, in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.1 c.790 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il concessionario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro il giorno 10 di ogni mese, la rendicontazione e la fatturazione delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e confluite sul conto corrente dedicato.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte della stazione appaltante, provvederà ad accreditare a favore del concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dal conto corrente dedicato.

ART.6 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- Consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione, ed a fornire qualsiasi elemento utile alla gestione del servizio
- Comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di rateizzazioni
- Designare e comunicare al concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, che ne assicurerà la regolare esecuzione ed assumerà compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. Data la differente tipologia di entrate, di competenza di Responsabili di settori diversi, potranno essere individuati dagli stessi uno o più incaricati cui affidare le attività di competenza del direttore dell'esecuzione del contratto. Tali soggetti potranno avere i seguenti compiti:
 - Segnalare tempestivamente al direttore eventuali inadempienze contrattuali
 - Verificare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal concessionario
 - Predisporre i discarichi
 - Monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di competenza del proprio servizio
 - Verificare i rendiconti delle entrate di competenza del proprio servizio
 - Verificare le quote discaricate e la documentazione relativa alla loro inesigibilità
- Informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti della stazione appaltante che possano incidere sull'esecuzione del contratto

ART.7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di accertamento e riscossione, come definito all'art.1, assumendone l'intera responsabilità e subentrando alla stazione appaltante in tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla normativa a tutela del credito della stazione appaltante, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore.

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e speciali vigenti nelle materie oggetto di concessione e le disposizioni normative relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del Reg.UE 2016/679 (protezione dei dati personali), della Legge 7 agosto 1990, n.241 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 27 luglio 2000, n.212 (diritti del contribuente) e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (documentazione amministrativa).

In merito alla protezione dei dati personali, il concessionario sarà responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del Reg.UE 2016/679.

Il concessionario dovrà inoltre designare, e comunicare alla stazione appaltante:

- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
- Il Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa a gestione della riscossione delle entrate concessione.
- Almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione e quelle attribuite al segretario comunale dall'art.11 del R.D. 14 aprile 1910, n.639 in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt.7 e 10 del D.M. 11 settembre 2000, n.289. A tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile di cui al precedente periodo.

La stazione appaltante indirizzerà, in ogni tempo, avvisi, ordini, richieste ed atti giudiziari ed ogni altra comunicazione al domicilio digitale eletto dal concessionario ovvero, se non comunicato, al suo domicilio digitale presente sul pubblico registro INI-PEC.

Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione degli atti in concessione davanti ai competenti organi giurisdizionali.

Il concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione in merito alla gestione contabile, alle posizioni dei singoli debitori ed alle necessità di estrapolazione di dati statistici. I software ed i servizi informatici utilizzati dovranno, pertanto, essere idonei a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà consentire alla stazione appaltante, mediante applicativo *cloud-based*, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo, al fine di poter verificare le attività svolte su ciascuna lista di carico affidata e la situazione complessiva di ciascun debitore. Dovrà inoltre fornire, a semplice richiesta della stazione appaltante ed in forma gratuita, le proprie banche dati.

Il concessionario si obbliga inoltre, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni della stazione appaltante, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.

Nell'ipotesi di versamento, da parte del debitore, di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dalla stazione appaltante, il concessionario dovrà curare l'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il concessionario dovrà inoltre:

- Conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei debitori e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, a semplice richiesta della stazione appaltante, detti atti al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione
- A semplice richiesta dei diversi settori della stazione appaltante, fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, nonché degli interessi e delle competenze maturati in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il concessionario di garantire l'accesso esterno alla stazione appaltante ai dati della contabilità delle riscossioni, per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie e dello stato delle procedure cautelari, con specifica indicazione dei relativi oneri
- Fornire alla stazione appaltante tutti gli eventuali dati statistici che saranno richiesti

ART.8 – DISCARICO PER INESIGIBILITÀ

Allo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese dalla trasmissione di ciascuna lista di carico, il concessionario dovrà predisporre e trasmettere alla stazione appaltante uno specifico elenco delle quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato.

Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile, il concessionario dovrà produrre, su richiesta della stazione appaltante, adeguata documentazione, volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente ed a motivare pertanto il riconoscimento dell'inesigibilità.

Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, la stazione appaltante, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, provvederà al formale discarico delle suddette somme.

Costituiscono, invece, causa di perdita del diritto al discarico:

- Il mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalla normativa vigente, salvo dimostrazione, da parte del concessionario, dell'effettiva impossibilità all'attivazione delle stesse
- Vizi o irregolarità compiute delle attività di notificazione
- La mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine previsto al primo periodo, fatte salve procedure di particolare complessità, in corso alla suddetta data, rispetto alle quali in concessionario dovrà relazionare alla stazione appaltante
- La mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza

Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, comprensiva di interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, la stazione appaltante si riserva il diritto alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, mediante escussione della garanzia definitiva.

ART.9 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi sono determinati a proprio rischio dal concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsivoglia imprevisto o eventualità, facendosi carico il concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, inclusi quelli relativi all'adempimento di obblighi ed oneri derivanti da disposizioni emanate successivamente all'affidamento della concessione.

Ai sensi dell'art.3 c.1 lett.vv) del *codice dei contratti*, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto alla gestione dei servizi oggetto di affidamento, con assunzione, in capo allo stesso, del rischio operativo legale alla stessa. A tal fine, per le attività di verifica e riscossione coattiva oggetto della presente concessione, la stazione appaltante riconoscerà al concessionario un compenso, in termini percentuali, calcolato sulle somme

effettivamente riscosse (al netto delle spese di notificazione e procedura) a qualsiasi titolo conseguite, nonché un importo forfettario per ogni posizione lavorata, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di trattativa.

Verranno inoltre rimborsati al concessionario gli importi, addebitati al debitore, relativi alle spese di notificazione e postali.

Tutte le spese relative agli atti procedurali, necessari per il recupero delle somme dovute, saranno addebitate al debitore ed integralmente rimborsate al concessionario. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art.1 c.803 lett.b) della Legge 27 dicembre 2019, n.160, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n.455 e del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n.109 e 15 maggio 2009, n.80.

Le spese esecutive, cautelari e per procedure concorsuali saranno addebitate al debitore sulla base della Tabella pubblicata in G.U. il 6 febbraio 2001 e poste a carico della stazione appaltante ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112.

Resta a carico del concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

ART.10 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Il concessionario è tenuto a nominare un coordinatore per tutte le attività previste dalla concessione, a cui la stazione appaltante si rivolgerà per ogni genere di rapporto. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante per l'esecuzione del contratto.

Allo stesso modo, la stazione appaltante controllerà le attività del concessionario attraverso il proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del concessionario degli obblighi contrattuali. Il responsabile, sulla base delle risultanze della predetta attività, segnalerà dei controlli al Responsabile del Servizio competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà impartire al concessionario direttive ed istruzioni, ferma restando la piena autonomia dello stesso nell'organizzazione dell'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e criteri gestionali.

Le attività di cui al presente capitolato saranno quindi eseguite sotto la vigilanza della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che il servizio sia svolto conformemente alle condizioni normative e contrattuali.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante tutti i documenti della gestione, oltre a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che la stessa riterrà utili ed a fornire tutte le notizie ed i dati richiesti.

Il concessionario, durante l'esecuzione del contratto, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dalla stazione appaltante e, all'occorrenza, apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al servizio, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti.

ART.12 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità diretta e/ indiretta. Sono compresi sia i danni persone, sia i danni alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniali, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia autorizzata all'esercizio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di avvio dell'esecuzione del contratto, di importo pari almeno all'importo del contratto.

La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivate dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.

Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i

massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi diritto.

ART.12 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art.103 del *codice dei contratti*.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art.103 del *codice dei contratti*.

La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.2 del *codice civile*, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Qualora la stazione appaltante si dovesse avvalere, in tutto o in parte, della garanzia, la stessa dovrà essere ripristinata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stessa.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo originario. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti.

ART.13 – RENDICONTAZIONE

Il concessionario dovrà integrare il proprio flusso di rendicontazione, mediante procedure telematiche, con i sistemi informativi in uso alla stazione appaltante.

In particolare, il concessionario dovrà:

- Esporre le informazioni sul flusso PagoPA, in formato compatibile con il software di gestione del bilancio in uso alla stazione appaltante e comprensive delle informazioni sui capitoli di bilancio relativi alle singole entrate per la loro riconciliazione contabile
- Esporre tutte le informazioni anagrafiche del debitore, i riferimenti dell'avviso di pagamento e le somme versate per l'eventuale riconciliazione contabile manuale in caso di malfunzionamenti dell'integrazione di cui sopra
- Esporre i dati dell'atto originario che ha generato il debito per l'aggiornamento dei database della stazione appaltante

Quanto sopra dovrà essere sviluppato in collaborazione e secondo le indicazioni della stazione appaltante e dei fornitori dei software utilizzati, tenendo conto anche di quanto indicato all'interno del "*Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2021-2023*" in materia di interoperabilità tecnica della Pubblica Amministrazione.

In aggiunta, il concessionario dovrà predisporre i dati di cui sopra in formato ".xlsx", consultabili mediante apposito applicativo in cloud.

Il concessionario, a semplice richiesta della stazione appaltante, dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari e/o esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.

ART.14 – RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Il concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nella gestione del servizio, in quanto responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art.28 del Reg.UE 2016/679 e secondo le modalità indicate con apposito atto di nomina.

Per tutta la durata del contratto e dopo la sua scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti i soggetti che, a qualunque titolo, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati oggetto di trattamento.

Il concessionario si obbliga, altresì, a sollevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante

dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ART.15 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario predispone e mantiene, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio presso la propria sede operativa.

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione. Le postazioni di lavoro e di ricevimento del pubblico dovranno essere allestite con personale idoneo a rispondere a tutti gli aspetti della riscossione ed a quelli ad essa collegati.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'utenza ogni utile informazione per la completa comprensione dell'oggetto della riscossione, nonché dei diritti ad essa spettanti in ordine agli atti notificati, anche agendo in collegamento con i settori della stazione appaltante ed acquisendo da questi ultimi, quando possibile, le informazioni ritenute necessarie. Dovranno inoltre essere predisposti e messi a disposizione dell'utenza la modulistica e gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto di riscossione.

Il concessionario si impegna inoltre ad attivare, presso un Ufficio localizzato all'interno del Comune di Centallo ed identificato dalla stazione appaltante, uno sportello per la gestione dell'utenza relativamente agli atti emessi.

Lo sportello di cui sopra dovrà essere attivato su richiesta della stazione appaltante, compatibilmente con la struttura organizzativa del concessionario, con cadenza almeno bimestrale.

ART.16 – PERSONALE

Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art.8 del D.M. 11 settembre 2000, n.289, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai C.C.N.L. di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti, nonché a rispettare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è unico responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della sicurezza dei propri lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, il concessionario provvederà a trasmettere alla stazione appaltante il proprio Piano Sicurezza, ai fini della verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Ai sensi dell'art.2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, gli obblighi di condotta previsti da tale normativa sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In proposito, il Comune di Centallo ha adottato il proprio regolamento con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, il quale si applica a tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dello stesso.

La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati, pertanto nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti della stessa.

Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART.17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE

Sono vietate, in ogni forma, sub-concessione del servizio e la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni causati alla stazione appaltante.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda sarà efficace nei confronti della stazione appaltante solo qualora sia notificata e venga dalla stessa accettata, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART.18 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / MODIFICHE AL CONTRATTO

Entro i limiti disposti dall'art.175 cc.4 e 7 del *codice dei contratti*, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale, di richiedere servizi non previsti dal presente capitolato, comunque attinenti all'oggetto della concessione, alle medesime condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art.1 c.13 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una convenzione CONSIP S.P.A. avente parametri prezzo/qualità più convenienti rispetto a quelli del contratto in essere, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare in funzione dei benchmark riferiti alla suddetta convenzione ovvero di recedere dallo stesso.

ART.19 – PENALI

La stazione appaltante, in caso di accertata inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni di cui al presente capitolato, l'applicazione, per ciascuna violazione e con provvedimento del R.U.P., di una sanzione pari ad Euro 1.000,00.

Gli eventuali inadempimenti che dovessero dare luogo all'applicazione della penale saranno contestati per iscritto al concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari successivi alla data di ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non fossero accoglibili a giudizio della stazione appaltante, ovvero in mancanza di risposta o di risposta tardiva da parte del concessionario, sarà applicata la penale di cui sopra.

L'applicazione della penale non preclude alla stazione appaltante la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla loro applicazione.

Qualora il concessionario non dovesse procedere al pagamento, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla garanzia definitiva depositata ai sensi dell'art.12.

Tutti i provvedimenti applicativi delle penali saranno comunicati alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione di cui al D.M. 9 marzo 2000, n.89.

ART.20 – DECADENZA

Il concessionario incorrerà nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dall'art.13 del D.M. 11 settembre 2000, n.289, segnatamente:

- Per cancellazione dall'Albo
- Per mancato avvio dell'esecuzione del contratto entro la data fissata
- Per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato
- Per non aver depositato e/o adeguato la garanzia definitiva stabilita
- Per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione del servizio

In caso di decadenza, la stazione appaltante incamererà l'intero importo della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

ART.21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Sarà facoltà della stazione appaltante revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.176 c.4 del *codice dei contratti*, previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del *codice civile*.

Tale facoltà dovrà essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario di una formale comunicazione presso il domicilio digitale dello stesso con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il contratto, oltre alle ipotesi di cui all'art.108 del *codice dei contratti*, potrà essere risolto anticipatamente, con

motivata determinazione del Responsabile del Servizio, in caso di continue irregolarità nella gestione del servizio, previa contestazione, secondo le modalità di cui al precedente periodo, delle inadempienze del concessionario ed assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta presentata, sono comunque essenziali, e pertanto, ogni eventuale inadempienza potrà produrre la risoluzione del contratto previa diffida scritta.

Qualora si verifichino una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, sarà facoltà della stazione appaltante, previa contestazione nei tempi e modi sopra indicati, risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del *codice civile*, con incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento di ogni ulteriore danno e/o spesa:

- Applicazione di penali di cui all'art.19, in un anno solare, in misura superiore al 20% della garanzia definitiva
- Danno all'immagine della stazione appaltante
- Violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
- Cessazione, totale o parziale, dell'attività del concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore
- Apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del concessionario
- Grave imperizia e negligenza nella gestione del servizio, tali da comprometterne la regolarità
- Persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente
- Violazione dei divieti di cui all'art.17
- Subentro di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente
- Violazione codice di condotta di cui all'art.16, 5° periodo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero come grave illecito professionale, ai sensi dell'art.80 c.5 lett.c) del *codice dei contratti*, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concessionario.

La stazione appaltante si riserva di pervenire alla risoluzione del contratto al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di nuove discipline legislative, senza che il concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre diverse forme di compensazione o ristoro.

ART.22 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza del contratto, entro i 10 (dieci) giorni successivi, il concessionario dovrà, senza oneri per la stazione appaltante:

- Consegnare alla stazione appaltante o, a richiesta, al nuovo concessionario, gli atti in corso di formalizzazione nei confronti dei debitori per il proseguimento degli stessi. Le procedure in corso di esecuzione dovranno essere portate a termine dal concessionario
- Trasferire, alla stazione appaltante o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio informatico dei debitori e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge

ART.23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art.13 del Reg.UE 27 aprile 2016, n.679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- Il titolare del trattamento è il Comune di Centallo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
 - PEC: comunecentallo.cn@legalmail.it

- Telefono: 0171 211221
- Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è l’Avv. TAVELLA Silvio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
 - PEC: avv.tavella@legalmail.it
 - Email: rdp@comune.centallo.cn.it
- Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto
- Le finalità e le modalità del trattamento, prevalentemente informatiche e telematiche, cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
- L’interessato ha i diritti di cui all’art.13 c.2 lett.b) del regolamento, tra i quali richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica
- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Centallo e da eventuali collaboratori implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi del *codice dei contratti* e della legge 7 agosto 1990, n.241, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici ovvero all’autorità giudiziaria
- Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di gara ed all’espletamento di tutti gli obblighi di legge successivi alla stessa. Successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
- Avverso il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, avente sede a ROMA (RM) in Piazza Venezia n.11, in conformità alle procedure di cui all’art.57 par.I lett.f) del regolamento

ART.24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, le imposte e le tasse, comunque denominate, inerenti e conseguenti la procedura di affidamento, saranno a carico del concessionario.

ART.25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Cuneo.

Ai sensi dell’art.209 c.2 del *codice dei contratti*, si prevede l’esclusione dalla facoltà delle parti di avvalersi dell’arbitrato.

ART.26 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e concessioni.

Centallo, 12 ottobre 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SCICOLONE Dott. Filippo Davide
(firmato digitalmente)